

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Congedo retribuito ai sensi dell'art. 42 del T.U. di cui al D. Lgs. n. 151 del 26.3.2001.---omissis--- dipendente a tempo indeterminato con il profilo professionale di Operatore Socio Sanitario, in servizio presso il PTA di Mesagne. **Atto non soggetto a pubblicazione in forma integrale, come da D.Lgs. n.196/2003 modificato dal D.lgs. 10/8/2018 n. 101.**

Distretto Socio Sanitario n.4 - Mesagne

Giusta nota provvedimento prot.35666 n.24/03/2026 del Direttore Generale, il Dirigente Dr. Cesare Salerno, Responsabile U.O.S. P.T.A. – Mesagne – S. Pietro V.co unitamente al Dirigente Dr. Giuseppe Solito, Responsabile U.O.S. Direzione Amministrativa – D.S.S. n.4, a seguito dell'istruttoria realizzata dal Sig. Francesco Selicato, che con la sottoscrizione della presente proposta viene confermata, espone quanto segue:

VISTA la domanda presentata in data 24.7.2026 prot. ---omissis---, con la quale ---omissis---, dipendente a tempo indeterminato con il profilo professionale di Coadiutore Amministrativo - senior - ha chiesto un periodo di congedo retribuito per il periodo 3.8.2026 – 14.8.2026 ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs.vo n. 151 del 26.03.2001 per un totale di **14** giorni;

RICHIAMATA la seguente normativa:

Legge n. 104/92 *“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate”* che, all'art. 33, prevede agevolazioni per il dipendente che assiste persone riconosciute disabili in situazione di gravità,

Legge n. 53/2000 *“Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”* che all'art. 4, commi 2 e 4, stabilisce che i dipendenti possono chiedere, per gravi e documentati motivi di famiglia, un periodo di congedo non retribuito, continuati o frazionato, non superiore a due anni”,

-D. Lgs. n. 151/2001, *“Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della Legge 08/03/2000, n. 53”* che all'art. 42 disciplina i riposi e permessi per l'assistenza dei figli con handicap grave prevedendo altresì:

al comma 5, che “il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi...”;

al comma 5-bis che “Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa...”;

al comma 5-ter che “Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di Euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutatosi annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati...”;

ESAMINATO lo stato di servizio della dipendente ed accertato che---omissis---, dal 13.03.2023 (data di assunzione presso questa ASL–BR) ha usufruito dei seguenti periodi di congedo 13 apr. – 29 mag. per complessivi 87 giorni;

RILEVATO che:

- con ---omissis---30.09.2024 per l'accertamento dell'handicap ai sensi dell'art. 4, legge 104/1992 è stato riconosciuto lo stato di handicap grave ---omissis---;
- il dipendente ha attestato, in sede di autocertificazione, in atti, di essere domiciliata presso la persona assistita in situazione di gravità;
- che nessun familiare del disabile, nel periodo richiesto, fruisce del congedo straordinario in commento;
- che il soggetto diversamente abile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati (circ. INPS 23/5/07, n. 90).

CONSIDERATO in ordine al Trattamento economico-contributivo quanto segue:

Trattamento economico:

durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire dal datore di lavoro una indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita nel mese di lavoro antecedente alla fruizione del congedo; in tale retribuzione devono essere computati anche i ratei degli emolumenti non riferibili al solo mese considerato (e cioè quelli relativi alla tredicesima mensilità, ad altre gratifiche, premi, indennità fisse, ecc.);

l'indennità non può superare comunque il seguente importo complessivo per l'anno 2026 € 57.837,00 (nota INPS del 30.01.2026, n.6);

Trattamento previdenziale e pensionistico:

l'INPDAP, con circolare 10 gennaio 2002, n. 2, nel ribadire quanto già sostenuto nella circolare n. 49 del 27/11/2000 ha evidenziato che gli Enti e le Amministrazioni di appartenenza del lavoratore sono comunque tenute al versamento dei contributi sulle retribuzioni di fatto corrisposte ai dipendenti;

in tale ambito la contribuzione figurativa (da accreditare secondo le previsioni dell'art. 8 della legge 23/4/1981, n. 155), ai fini previdenziali interviene solo nei casi in cui la retribuzione manchi del tutto o sia erogata in misura ridotta, per la parte differenziale. Conseguentemente, ai fini pensionistici, la retribuzione viene calcolata per intero e gli oneri conseguenti al riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi in cui la retribuzione è mancata o è stata erogata in misura ridotta, sono a carico dell'istituto previdenziale (art. 35, c.4, D. Lgs.vo n. 151/2001).

Pertanto, poiché nel caso dei congedi di cui all'art. 42, comma 5, D. Lgs.vo n. 151/2001, i periodi di fruizione degli stessi sono retribuiti, questi rientrano nel regime di contribuzione ordinaria e sulla retribuzione(indennità) erogata devono essere versati i relativi contributi previdenziali (INPDAP, Circ. 10/1/2002, n. 2 e Informativa 21/7/2003, n. 30). I contributi da versare dovranno essere commisurati alla retribuzione percepita.

Il periodo di congedo straordinario, invece, non è valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio, né del TFR (INPDAP Informativa 21/7/2003, n. 30; Circ. 12/5/2004, n. 31).

PRECISATO che:

il congedo in parola non fa maturare le ferie e ratei di tredicesima, dovendosi applicare l'art. 34, comma 5, del D. Lgs.vo 151/2001, espressamente richiamato dall'art. 43 dello stesso D. Lgs.vo (circolare INPDAP n. 30 del 21/7/2003);

ove il congedo è fruito in modo frazionato, affinché non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche, occorre l'effettiva ripresa del lavoro fra un periodo richiesto e l'altro, intendendo per tale anche il godimento di un periodo di ferie (INPS: Circolare 15/3/2001, n. 64; INPDAP: Circolare 12/5/2004, n. 31);

il limite di due anni deve essere conteggiato con riferimento a tutti i beneficiari e per ogni soggetto disabile e che il periodo in questione rientra nell'ambito dei due anni di congedo riconosciuto ai sensi dell'art. 4,

comma 2, della legge 8/3/2000, n. 53, a ciascun lavoratore dipendente in occasione di gravi e documentati motivi familiari (INPDAP: Circolare 12/5/2004, n. 31);

l'articolo 4 della L. n. 53 del 2000, nel fissare le condizioni e le modalità per la richiesta di congedo, continuativo o frazionato non superiore a due anni stabilisce che "(...) durante tale periodo il dipendente non può svolgere alcuna attività lavorativa";

CONSIDERATO che la retribuzione mensile rapportata ad anno risulta inferiore all'ammontare massimo annuo dell'indennità economica indicizzata € 57.837,00 (nota INPS del 30.01.2026, n.6);

RITENUTO di dover quindi corrispondere il normale trattamento mensile a ciò anche in relazione al trattamento previdenziale per cui non opera alcuna contribuzione figurativa;

RICHIAMATE:

- la deliberazione 243 del 15/05/2014, del Garante per la protezione dei dati personali ad oggetto: "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati";
- le deliberazioni del Direttore Generale n. 1503 del 9.5.2005 e s.m.i. recante "Linee Guida. Omogeneizzazione e snellimento dei procedimenti amministrativi e procedure in materia di gestione del personale. Approvazione" e n. 1406 del 20.5.2009 recante: "Linee Guida per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti delegati".

RITENUTO, conclusivamente, che sussistono le condizioni di diritto e di fatto per concedere il congedo retribuito ex comma 5, art.42, D.Lgs. 151/2001;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte integrante:

1. di accogliere la domanda del 24.3.2026 prot. ---omissis---, con la quale ---omissis---, dipendente a tempo indeterminato con il profilo professionale di Coadiutore Amministrativo - senior, in servizio presso il PTA di Mesagne, tesa ad ottenere il congedo retribuito di cui all'art. 42, comma 5, del D. Lgs.vo n. 151 del 26/3/2001, per il periodo 3.8.2026 – 14.8.2026 per un totale di **14** giorni;
2. di corrispondere, per il predetto periodo, il normale trattamento economico, in considerazione che il valore dell'indennità economica è inferiore, come specificato in narrativa, rispetto al trattamento economico mensile;
3. di valutare i periodi in questione utili ai soli fini del trattamento di pensione con versamento della contribuzione a carico dell'Ente e non per il TFR/IPS;
4. di precisare che il congedo non ha effetto sulle ferie, nel senso che durante tali periodo esse non maturano e sulla tredicesima mensilità dovendosi applicare l'art.34, comma 5 del D. Lgs.vo 151/2001, espressamente richiamato dall'art.43 dello stesso D.L.gs.vo (circolare INPDAP n.30 del 21/07/2003).

L'Istruttore

Sig. Francesco Selicato

Il Dirigente Responsabile
U.O.S. Direzione Amministrativa

Dr. Giuseppe Solito

Il Dirigente Responsabile
U.O.S. P.T.A. – Mesagne – S. Pietro V.co

Dr. Cesare Salerno

Con la sottoscrizione della presente determinazione si dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare

l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.